

## REGOLAMENTO (CE) N. 3135/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1993

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la centotreesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, è stata indetta una gara dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2921/93<sup>(5)</sup>;

considerando che, secondo l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che, secondo l'articolo 14 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato della quantità prevista al paragrafo 1;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la centotreesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non

dare seguito alla gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo d'acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento per la categoria C;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la categoria A, non è dato seguito alla centotreesima gara parziale indetta dall'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89.

*Articolo 2*

Per la categoria C,

negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 236,35 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3;

— la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 1 451 t; le quantità offerte sono ridotte del 50 % a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 13 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(5)</sup> GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 42.